



STATUTO

"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA"

in breve

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA"

TITOLO I: COSTITUZIONE - AMBITI DI RAPPRESENTANZA - PRINCIPI - SCOPI - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione ed Identità

1. L'"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando in via esclusiva la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" si impegna altresì ad accettare:
 - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art.41 dello Statuto confederale;
 - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2 - Ambiti di Rappresentanza

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Gorizia, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato

e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art.12 dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3 - Sede e durata

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" ha sede legale in Gorizia e si articola territorialmente in Mandamenti istituiti con delibera della Giunta Esecutiva ai sensi dell'art.33, comma 7, lett.d).

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" ha durata illimitata.

Art. 4 - Principi e Valori Ispiratori

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- g) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- h) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- i) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- j) l'europesismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dallo Statuto e/o dagli organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";
- e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

Art. 5 - Scopi e Funzioni

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art.6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) presta agli associati che lo richiedano, e dietro corresponsione di un contributo supplementare finalizzato al rimborso delle spese e determinato dall'organo competente, consulenza ed assistenza in materia sindacale, assistenza in materia tecnico - legale, tecnico - fiscale, tecnico - amministrativa, tecnico - contabile, tecnico - finanziaria, tecnico - lavoristica, nonché di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per tutti gli imprenditori; può inoltre assistere altre organizzazioni che abbiano le stesse o analoghe finalità;
- e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- g) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori;
- i) promuove ed incrementa le relazioni commerciali, turistiche e dei servizi, all'interno ed all'esterno;
- j) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale del settore o della categoria interessata;
- k) esercita attività editoriale con proprio organi di stampa, per dare informazioni associativo - sindacali, economiche e tecnico-giuridiche agli operatori del terziario della provincia;
- l) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o consessi, in cui la rappresentanza sia richiesta o ammessa, nell'interesse della categoria;
- m) promuove la qualificazione e la professionalità degli associati per una razionale gestione dell'impresa;
- n) realizza iniziative promozionali, manifestazioni ed attività economiche, culturali e sportive che abbiano le stesse od analoghe finalità di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";
- o) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- p) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" *Unione Regionale*;
- q) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

TITOLO II: RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 6 - Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono chiedere l'iscrizione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", in qualità di soci effettivi, le aziende, i loro consorzi, le società consortili e gli enti cooperativistici che operano nel settore del commercio, turismo, servizi ed intermediazione, della logistica, del credito, dell'assicurazione, delle attività ausiliarie ed assimilate, comprese le attività miste di commercio e produzione, delle professioni operanti nel settore del terziario nonché tutte quelle previste a livello nazionale dalla Confcommercio aventi sede o dipendenze in provincia di Gorizia.
2. Possono inoltre aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", le organizzazioni, enti, istituti ed organismi, anche autonomi, che perseguono finalità, valori e principi in

armonia con l'Organizzazione.

3. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art.5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, in Mandamenti, nonché in Gruppi Merceologici provinciali eventualmente costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" o ad essa aderenti.

4. Qualora a carico dei livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, previsti nel precedente comma 2, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli di Gruppo o Mandamento o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, l'Assemblea degli Eletti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" su proposta della Giunta esecutiva può nominare un Commissario presso il Mandamento o il Gruppo Merceologico interessato. Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi statuari del livello provinciale interessato.

5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

6. Ciascun socio, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

8. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art.11 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

9. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7 - Adesione: modalità e condizioni

1. Chiunque aspiri ad essere socio deve presentare domanda scritta a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", sottoscrivendo il modulo appositamente predisposto dagli Uffici, contenente tra l'altro la dichiarazione del settore di attività nel quale opera l'azienda.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la comunicazione sarà notificata con lettera raccomandata entro i trenta giorni successivi alla presentazione della stessa.

3. Contro il rigetto della domanda potrà essere fatto ricorso entro trenta giorni dalla notifica della reiezione, al Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", che decide inappellabilmente nel termine di ulteriori sessanta giorni, sentito il parere del Collegio dei Probiviri e dandone comunicazione all'interessato.

4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statuari, nonché al versamento dei contributi associativi.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di disdetta come previsto dall'art.10.
6. L'adesione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" attribuisce la qualifica di socio nel sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e dei suoi principi.
7. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione della successione nell'azienda per causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8 – Contributi

1. Il socio è tenuto al versamento:
 - a) del contributo ordinario annuo, così come determinato dalla Giunta Esecutiva, da versarsi entro il mese di aprile di ogni anno, così come determinato dalla Giunta Esecutiva in rapporto alle esigenze finanziarie di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", e tenendo per base la categoria di appartenenza, la dimensione economica e la redditività del settore;
 - b) di eventuali contributi straordinari *una tantum* deliberati dalla Giunta Esecutiva;
 - c) dei contributi fissati dall'organizzazione nazionale di categoria cui aderisce "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";
 - d) dei contributi derivanti da obblighi stabiliti dai Contratti Nazionali di Categoria;
 - e) dell'eventuale tassa d'iscrizione deliberata dalla Giunta Esecutiva relativamente all'ammissione del nuovo socio.
2. Contro il socio inadempiente "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" può procedere coattivamente per il recupero dei contributi dovuti.
3. I contributi ordinari annui sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
4. Possono essere chiesti dei contributi integrativi a copertura degli oneri sostenuti per l'assistenza diretta alle singole aziende ai sensi dell'art.5, lett.c).

Art. 9 - Diritti e Obblighi dei Soci

1. L'esercizio dei diritti sociali e di quelli inerenti alle cariche ricoperte, spetta esclusivamente ai soci regolarmente iscritti, al corrente con i versamenti ai sensi dell'art.8 e in regola con tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto. I soci sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni adottate dagli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", e tutte le disposizioni da queste emanate, nonché a fornire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" gli elementi, notizie e dati richiesti per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. I soci costituiscono l'elettorato attivo e passivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" e possono esercitare l'attività associativa direttamente o facendosi rappresentare da persone di famiglia che collaborino nell'azienda. Le società sono rappresentate dal legale rappresentante, dal preposto iscritto presso l'apposito Albo della Camera di Commercio o da persona delegata dal legale rappresentante.
3. Il socio dovrà comunicare tempestivamente per iscritto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" ogni variazione della sua attività.
4. L'adesione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" comporta l'automatica e contestuale adesione alla competente organizzazione nazionale di categoria.
5. Le persone che rappresentano "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" in Organizzazioni ed Enti esterni, come previsto dall'art.4, comma 1, lett.n), dovranno essere scelte tra quelle aventi requisiti di competenza e professionalità necessari allo svolgimento del mandato. Le persone designate dovranno comunque seguire le direttive di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", ed informare la stessa sull'attività del consesso di cui fanno parte. Eventuali comportamenti in contrasto con le direttive di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" comporteranno l'espulsione del socio, a norma dell'art.10 dello Statuto.

Art. 10 - Perdita della Qualità di Socio

1. Il socio che intende recedere da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" deve presentare le dimissioni motivate, a mezzo lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno e la sua qualità di socio, con i diritti e gli obblighi ex art.9, cesserà al 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la disdetta.
2. La cessazione di ogni attività terziaria comporta il decadimento con effetto immediato della qualità di socio e ogni carica associativa. La cessazione dell'attività deve essere comunicata a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", a mezzo lettera raccomandata e comunque il socio è tenuto al pagamento dell'intero contributo per l'anno in cui tale comunicazione perviene a "Confcommercio-Imprese

per l'Italia della Provincia di GORIZIA".

3. La perdita della qualità di socio può, inoltre, essere deliberata nei seguenti casi:

- a) per morosità verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", salva la perseguibilità delle quote insolute a termine di legge;
- b) per grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";
- c) per indegnità morale;
- d) per comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici associativo - sindacali deliberati e/o con gli indirizzi generali dell'attività espressi dalla Giunta Esecutiva anche ricoprendo incarichi ai sensi dell'art.5, lett.n);
- e) per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
- f) per partecipazione ad altre organizzazioni anche similari che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA".

4. La perdita della qualità di socio è deliberata dalla Giunta Esecutiva che deve acquisire preventivamente il parere consultivo del Collegio dei Probiviri in ordine alla gravità dei fatti di cui al precedente comma lett. b), c), d), e) ed f).

5. Avverso la decisione della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che delibererà inappellabilmente.

Art. 11 - Enti ed Organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione della Assemblea degli Eletti possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. L'Enasco - Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n.152.

Art. 12 - Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, della Giunta e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dall'Assemblea degli Eletti, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13 - Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, della Giunta e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dall'Assemblea degli Eletti, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto

confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 14 - "Confcommercio-Imprese per l'Italia REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" Unione Regionale e Conferenza di Sistema Regionale

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" *Unione Regionale*, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art.11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" *Unione Regionale*, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" adotta, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, l'istituto della Conferenza di Sistema Regionale, previsto all'art.11, comma 8, dello Statuto confederale. La disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell'ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, sono definite mediante Regolamento approvato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", attraverso deliberazione del Consiglio, e dalle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali costituenti l'organizzazione regionale e ratificato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" *Unione Regionale*.

4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", mediante delibera del Consiglio ed attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" *Unione Regionale* ulteriori funzioni, come previsto all'art.11, comma 7, dello Statuto confederale. Le deliberazioni della Conferenza di Sistema Regionale relative ad ulteriori funzioni delegate od assegnate da parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" a "Confcommercio-Imprese per l'Italia REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA" *Unione Regionale* devono contenere articolati piani organizzativi e finanziari relativi alla messa a regime delle suddette funzioni.

TITOLO III: CARICHE SOCIALI

Art. 15 - Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che effettivamente esercitano l'attività, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art.178 del Codice Penale e dell'art.445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi

previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 16 – Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

3. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA".

Art. 17 – Durata

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni. Analoga durata è prevista per i membri partecipanti agli enti, organismi, o società costituite all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA".

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18 - Rieleggibilità del Presidente

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Analoga disposizione è applicata per i Presidenti di enti, organismi, o società costituite all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA".

Art. 19 – Requisiti

1. Possono ricoprire cariche sociali soltanto gli associati o i loro collaboratori che rappresentano la ditta, ai sensi dell'art.9, comma 2.

2. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito ed hanno durata di cinque anni.

3. I componenti degli organi collegiali non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

4. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza del socio dall'organo al

quale appartiene.

5. La perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo disciplinata dall'articolo precedente comporta l'immediata decadenza delle cariche sociali e dalle eventuali cariche esterne di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", ai sensi dell'art.5, comma 1, lett.n).

6. Il socio che, a vario titolo, ricopre una carica all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio nonché a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente l'Associazione di cui viene a conoscenza in ragione dell'incarico espletato o della carica ricoperta.

Art. 20 - Sostituzione degli Amministratori

1. Le cariche elettive degli organi statutari resesi vacanti in corso di mandato, vengono ricoperte, per la durata residua del mandato, secondo le modalità di elezione durante la prima riunione dell'organo competente successiva al verificarsi della *vacatio*.

2. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di sostituzione dei posti vacanti secondo il procedimento di cui al comma 1 si procede con le seguenti alternative:

a) nell'eventualità venga a mancare più della metà degli amministratori dell'organo, il Presidente dello stesso è tenuto, entro trenta giorni dall'assenza, a convocare l'Assemblea affinché si sostituiscano i posti vacanti; gli amministratori subentranti scadranno con quelli in carica al momento della nomina;

b) nell'eventualità vengano a cessare tutti gli amministratori dell'organo, il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", deve convocare entro 60 giorni l'Assemblea per la ricostruzione dell'organo statutario. Nel frattempo, per evitare un totale vuoto di poteri, il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e detiene i poteri dell'organo competente;

c) nell'eventualità rimanga in carica nel Consiglio di gruppo o nei Consigli di mandamento più della metà degli amministratori dell'organo, si può ricorrere alla cooptazione di membri appartenenti al gruppo o al mandamento aventi particolari capacità, ovvero continuare il resto del mandato senza colmare la *vacatio*.

TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA

Art. 21 - Gruppi Merceologici

1. I soci che esercitano un'attività omogenea possono costituirsi in Gruppo Provinciale, alle seguenti condizioni e formalità:

a) la costituzione formale del gruppo avviene con delibera della Giunta Esecutiva;

b) nel caso che gli aderenti siano meno di dieci la Giunta Esecutiva può aggregarli ad un gruppo affine o costituire, in via eccezionale, il gruppo qualora circostanze obiettive consentano, per importanza e determinatezza, di derogare le sopracitate condizioni.

2. Un socio ha titolo di partecipare a tutte le attività associative ex art.9, ma non può essere aggregata a più Gruppi. Il rappresentante dell'azienda può votare per il rinnovo delle cariche solo per un Gruppo, scelto in fase di iscrizione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", o in mancanza di tale scelta in base all'attività principale dichiarata alla Camera di Commercio.

3. I singoli associati, oppure i gruppi, potranno aderire ad Organizzazioni superiori purché aderenti alla Confcommercio, regolando direttamente i conseguenti rapporti di adesione e contribuzione, fermo restando quanto previsto dall'art.9.

Art. 22 - Gruppi Provinciali

1. I Gruppi hanno istituzionalmente il compito di tutelare e curare gli interessi degli associati appartenenti al gruppo stesso, e a tal fine sono costituiti dai seguenti organi:

a) Assemblea Provinciale di Gruppo;

b) Consiglio Provinciale di Gruppo;

c) Presidente e Vice-Presidente Provinciale di Gruppo.

Art. 23 - Assemblea Provinciale di Gruppo

1. L'Assemblea Provinciale di Gruppo è composta da tutti gli associati operanti nella stessa categoria merceologica, avente almeno dieci associati nell'intera Provincia.

2. In seno all'Assemblea vengono eletti i componenti il Consiglio Provinciale di Gruppo, in un numero che varia in base agli iscritti al gruppo secondo le modalità previste dall'art.24.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di Gruppo ogniqualvolta si renda necessaria ovvero su richiesta di un terzo dei componenti del Gruppo, per dibattere gli argomenti e i problemi di interesse della categoria merceologica di riferimento. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti, in seconda, che può essere fissata anche mezz'ora dopo la prima, con la partecipazione di qualunque numero di iscritti.

Art. 24 - Consigli Provinciali di Gruppo e loro funzionamento

1. Il Consiglio Provinciale di Gruppo, nell'ambito degli indirizzi generali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", ha poteri deliberativi su tutte le problematiche della propria categoria. E' eletto dall'Assemblea di cui all'art.23, ed è costituito:

a) da un numero di componenti fissato dalla Giunta Esecutiva sulla base della seguente tabella, tenendo presente, ove possibile, un'equa distribuzione territoriale:

da n.0 soci a n.10 soci: viene solo il Presidente;

da n.11 soci a n.50 soci: n.3 Consiglieri;

da n.51 soci a n.100 soci: n.5 Consiglieri;

da n.101 soci e oltre: n.7 Consiglieri.

La Giunta Esecutiva, alla luce di particolari esigenze, può aumentare il numero dei Consiglieri della tabella sopra riportata;

b) con le procedure previste dagli artt.46 e ss. del presente Statuto.

2. Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente e su proposta di questo un Vice-Presidente.

3. Il Consiglio Provinciale di Gruppo è convocato dal Presidente quando ne ravvisa la necessità, in ogni caso almeno una volta all'anno, o quando viene fatta richiesta, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti. La seduta è valida con la maggioranza più uno dei Consiglieri.

4. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. In ogni caso il Presidente del gruppo deve riferire al Comitato di Presidenza sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione riservate agli organi statuari di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA".

6. Il Consiglio Provinciale di Gruppo può istituire un regolamento interno purché non sia in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto, che deve essere approvato dalla Giunta Esecutiva.

Art. 25 - Gruppi Mandamentali

1. I Gruppi che superano a livello Provinciale le 75 unità possono operare anche a livello mandamentale, purché ricorrano condizioni territoriali specifiche e la richiesta sia avanzata dal Presidente Provinciale di Gruppo ovvero da un terzo degli associati di gruppo del mandamento. Tale richiesta deve essere accolta dalla Giunta Esecutiva.

2. La Giunta Esecutiva determina il numero dei componenti del Consiglio Mandamentale di Gruppo ai sensi dell'art.24.

3. L'Assemblea Mandamentale di Gruppo è composta dai soci aderenti al gruppo nello stesso mandamento: essa elegge tra i propri aderenti i componenti del Consiglio Mandamentale di Gruppo, come al comma precedente, che a sua volta in seno all'organo elegge il Proprio Coordinatore il quale deve essere uno dei componenti del Consiglio provinciale di gruppo. L'Assemblea di gruppo viene convocata dal Presidente di gruppo Provinciale.

4. Il Consiglio Mandamentale di Gruppo viene convocato dal Coordinatore ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e dibatte le problematiche del gruppo legate al territorio di riferimento.

5. Ai lavori del Consiglio di gruppo mandamentale è invitato di diritto il Presidente Provinciale di Gruppo che partecipa con diritto di voto.

Art. 26 - Segretario Verbalizzante

1. Alle Assemblee Provinciali e di Mandamento, ai Consigli Provinciali di Gruppo, ai Consigli di Delegazione ed in genere a tutte le riunioni di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", presenza un funzionario ovvero un impiegato delegato dal Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 27 - Consigli direttivi Mandamentali

1. In ogni circoscrizione territoriale omogenea della provincia (mandamento) è costituito un Consiglio Direttivo Mandamentale, eletto secondo i seguenti criteri:

a) con una composizione che deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori e dei comparti che si riconoscono in "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", (Commercio, Turismo e Servizi); la rappresentanza dovrà essere calcolata mantenendo per base il numero di aziende associate nei singoli mandamenti così come fornito alla Camera di Commercio in relazione alle ultime elezioni camerali come previsto dalle leggi vigenti. Gli eventuali resti del conteggio verranno imputati al settore numericamente meno rappresentato, con un numero di componenti fissato dalla seguente tabella:

da n.0 soci a n.150 soci: n.3 Consiglieri;

da n.151 soci a n.400 soci: n.5 Consiglieri;

da n.401 soci e oltre: n.7 Consiglieri;

b) con le procedure previste dagli artt.46 e ss. del presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo Mandamentale elegge nel proprio seno il Presidente e su proposta dello stesso due Vice-Presidenti che devono rappresentare complessivamente i settori del Commercio, Turismo e Servizi; il Vice-Presidente Vicario sarà designato dal Presidente. Qualora uno dei settori non sia presente nel mandamento non verrà assegnata la relativa carica di Vice-Presidente diminuendone il numero.

2. Il Consiglio Direttivo Mandamentale in particolare:

a) delibera su problematiche di carattere locale che interessino i Comuni compresi nel territorio del Mandamento informandone preventivamente il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";

b) segnala agli organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", cui è demandata la competenza in materia, i problemi che richiedono interventi che possono presentare caratteristiche di generalità;

c) propone al Comitato di Presidenza suggerimenti ed interventi che interessino l'amministrazione contabile del Mandamento;

d) informa il Presidente di eventuali necessità in termini di organici di personale da utilizzare negli uffici territoriali decentrati dell'associazione di competenza;

e) propone al Comitato di Presidenza, per la conseguente delibera, l'eventuale istituzione di organismi di studio o consultivi che possono trattare problemi inerenti casi specifici o zone specifiche e debbono essere composti da soci o esperti esterni designati dal Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente del Mandamento riunisce nella sede sociale mandamentale:

a) i soci quando ne ravvisa la necessità, e quando ne sia richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del totale degli aderenti. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione, che può essere fissata mezz'ora dopo la prima, con la partecipazione di qualunque numero di iscritti;

b) il Consiglio mandamentale quando ne ravvisa la necessità, e in ogni caso, almeno due volte all'anno, o quando ne è richiesto, per iscritto e con l'indicazione dei motivi, da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti. La seduta è valida in prima convocazione con la maggioranza più uno dei componenti. In seconda convocazione, che può essere fissata mezz'ora dopo la prima, con un terzo dei consiglieri.

5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6. In ogni caso il presidente del Mandamento deve operare in stretto collegamento con il Comitato di Presidenza Provinciale per ogni iniziativa e riferire sull'andamento e sui risultati delle riunioni stesse anche al fine di fornire gli elementi di valutazione necessari per rilevare possibili coinvolgimenti di competenze riservate agli organi statuari di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA".

Art. 28 - Organizzazione Periferica

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", può istituire uffici o recapiti ove lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività.

TITOLO VI: ORGANI

Art. 29 – Organi

1. Gli organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) l'Assemblea degli Eletti;
- c) le Commissioni dell'Assemblea degli Eletti;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Comitato di Presidenza;
- f) il Presidente;
- g) il Presidente Onorario;
- h) il Direttore Generale;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- j) il Collegio dei Proviviri;
- k) gli arbitri.

2. Di tutte le deliberazioni degli organi del presente titolo, dovrà essere tenuto regolare registro verbale. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni singola seduta.

Art. 30 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA". Sono ammesse deleghe in misura non superiore a due per ogni singolo associato.

2. E' convocata dal Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", ogniqualvolta lo ritenga necessario, su delibera della Giunta Esecutiva, dell'Assemblea degli Eletti o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell'assemblea. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, è pubblicato su un quotidiano locale o sull'organo di stampa di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda, che deve essere convocata in giornata diversa da quella della prima, è valida con qualunque numero di intervenuti.

3. All'Assemblea Generale spetta l'esame e la discussione relativi alle questioni di fondamentale importanza riguardanti l'attività di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA".

4. L'Assemblea Generale delibera in particolare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", ai sensi dei successivi commi 5 e 6, e dell'art.45 commi 1, 2 e 3 del presente Statuto.

5. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% (trenta per cento) dei suoi componenti e che rappresenti il 30% (trenta per cento) dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

6. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del due terzi dei voti complessivi.

Art. 31 - Assemblea degli Eletti

1. L'Assemblea degli eletti è composta dai Presidenti Mandamentali e Presidenti di Gruppo Provinciali che in caso di assenza possono essere rappresentati dai rispettivi Vicepresidenti o da un membro del Consiglio di Gruppo o di Mandamento all'uopo designato.

2. E' presieduta dal Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA". E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e quando se ne ravvisa la necessità, o su delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta per iscritto di almeno un terzo dei Consiglieri.

3. L'avviso di convocazione è pubblicato su un quotidiano locale o inviato con comunicazione scritta almeno otto giorni, in caso di urgenza almeno tre giorni, prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che deve essere convocata in giornata diversa da quella della prima, è valida con qualunque numero di intervenuti.

5. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

6. Le delibere sono prese con il voto della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la delibera di scioglimento.

7. L'Assemblea degli Eletti ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
 - b) approva, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - d) elegge tra i propri membri la Giunta Esecutiva; in tale occasione ciascun votante può esprimere un numero di preferenze pari ai componenti della Giunta Esecutiva da eleggere;
 - e) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e ne stabilisce il relativo compenso;
 - f) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - g) costituisce commissioni diverse dall'articolo 32;
 - h) delibera le linee programmatiche e formula gli indirizzi generali dell'attività di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", adottando i regolamenti ed i provvedimenti del caso per conseguire i fini associativi;
 - i) nel caso lo ritenga necessario, convoca l'Assemblea Generale e ne determina l'ordine del giorno;
 - j) può aderire ad altre organizzazioni di categoria non in contrasto con "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - k) delibera sull'acquisizione di fabbricati da destinare a sede propria o alle proprie rappresentanze periferiche, sull'acquisto, permuta, vendita di beni immobili o mobili registrati, nonché sulla stipula di contratti di mutuo, di apertura di credito, di affitto, concessione garanzie anche reali a favore e/o per obbligazioni di terzi, partecipare a società, consorzi, enti economici ed istituzioni;
 - l) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
8. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

Art. 32 - Commissioni dell'Assemblea degli Eletti

1. L'Assemblea degli Eletti si articola in quattro Commissioni:
 - a) Commissione provinciale del Commercio;
 - b) Commissione provinciale del Turismo;
 - c) Commissione provinciale dei Servizi;
 - d) Commissione provinciale dei Presidenti Mandamentali.
2. Le Commissioni sono costituite dai Presidenti dei gruppi così come individuati dalle appartenenze in seno alla Camera di Commercio; l'Assemblea degli Eletti può istituire altre Commissioni.
3. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", e dai Vice-Presidenti rispettivi, così come nominati ai sensi dell'art.33, comma 7, lett.a).
4. Per le nuove Commissioni il Presidente è nominato dalla Giunta Esecutiva ex art.33, comma 7, lett.m).
5. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente ovvero su richiesta di un terzo dei componenti, sono valide con qualunque numero di presenti. Alle riunioni delle Commissioni partecipano di diritto il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", ove non fosse lo stesso della commissione, e il Direttore.
6. Le Commissioni, secondo competenza, hanno il compito di esaminare le problematiche di categoria e del territorio e di proporre all'Assemblea degli Eletti tutti i provvedimenti necessari. Alle Commissioni non è riconosciuta autonomia economica.

Art. 33 - Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta da 13 membri tra cui il Presidente che la presiede, 3 Vice-Presidenti e 9 Consiglieri. La sua composizione deve assicurare un'adeguata rappresentanza dei settori e dei comparti che si riconoscono in "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA"; la rappresentanza dovrà essere calcolata mantenendo come base il numero di aziende associate fornito alla Camera di Commercio in relazione alle ultime elezioni Camerali come previsto dalle Leggi vigenti. Gli eventuali resti del conteggio sopra evidenziato, verranno imputati al settore numericamente meno rappresentato.
2. Essa è convocata dal Presidente almeno 6 volte all'anno.
3. Il Presidente deve convocare la Giunta Esecutiva quando ne sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei componenti i quali devono chiedere collettivamente per iscritto la riunione della Giunta, indicandone i motivi e gli argomenti da trattare.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto.

5. Alle riunioni, senza diritto di voto, partecipa il Direttore Generale che verbalizza.
6. Alle riunioni di Giunta, qualora gli argomenti in discussione riguardino il territorio, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti di Mandamento.
7. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:
- a) elegge il Presidente e, su proposta di questo, i tre Vicepresidenti che complessivamente devono essere rappresentativi delle Commissioni di cui all'art.32, comma 1;
 - b) delibera la gestione commissariale dei gruppi, dei Mandamenti e delle Commissioni di cui all'art.32, nominando il Commissario Straordinario;
 - c) delibera in merito alla richiesta di adesione presentata da associazioni autonome e Gruppi;
 - d) delibera sulle composizioni dei mandamenti individuando i comuni che costituiscono la relativa circoscrizione territoriale omogenea di cui all'art.27; inoltre, delibera sulla soppressione dei mandamenti o uffici territoriale decentrati su proposta della Commissione Provinciale dei Presidenti Mandamentali dell'Assemblea degli Eletti;
 - e) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Eletti ai sensi dell'art.31, comma 7, lett.b) e c);
 - f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e ne revoca il mandato; in caso di necessità nomina un Vice Direttore, su proposta del Presidente e ne revoca il Mandato;
 - g) esprime i nominativi dei componenti di eventuali commissioni tecniche e non, dei rappresentanti o delegati di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", in consorzi, Enti, Società, organismi e commissioni varie;
 - h) delibera sulla misura dei contributi ex art.8;
 - i) delibera sulla costituzione formale dei Gruppi;
 - j) delibera sulla perdita della qualità di socio ex art.10, comma 4;
 - k) delibera su partecipazioni, costituzioni di Istituti, Società, Associazioni od Enti di qualsiasi natura giuridica e sulle rappresentatività in merito a tali enti;
 - l) delibera eventuali cariche onorifiche a Soci che si sono particolarmente distinti nella vita sociale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";
 - m) nomina i Presidenti delle eventuali nuove Commissioni;
 - n) detiene poteri istruttori nel caso di procedure straordinarie di cui all'art.45;
 - o) conferisce incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - p) approva i regolamenti delle Commissioni e dei Comitati costituiti in seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA"; inoltre, approva i regolamenti di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori e Terziario Donne;
 - q) autorizza con delibera il Presidente, definendone le modalità, ad indire le elezioni ai sensi del Titolo X;
 - r) delibera l'autorizzazione al Presidente di agire e resistere in giudizio alle liti, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", nominando avvocati e/o procuratori.

Art. 34 - Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai tre Vice Presidenti, eletti dalla Giunta Esecutiva.
2. Il Comitato di Presidenza esercita i seguenti compiti:
- a) provvede all'amministrazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", vigilando sulla regolare ed aggiornata contabilità;
 - b) coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni di cui all'art.35, comma 2;
 - c) predispone le proposte di delibera della Giunta Esecutiva; in caso di urgenza autorizza il Presidente a compiere atti di qualsiasi altro organo, salvo ratifica dell'organo competente alla prima seduta utile;
 - d) controlla l'attività dei Consigli Provinciali di Gruppo e dei Consigli Mandamentali.
3. Per la validità delle sedute del Comitato di Presidenza è necessaria la maggioranza dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Alle riunioni partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto.

Art. 35 – Presidente

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" è eletto dalla Giunta Esecutiva tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art.6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e

dirigenti di Società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA".

2. Il Presidente, in particolare:

- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA"; ne ha la firma, che può delegare;
- b) ha la gestione ordinaria e straordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", anche nei suoi riflessi strutturali ed organizzativi, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali ed al coordinamento dell'attività di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";
- c) nomina, tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- d) adotta i provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici, al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
- e) riceve il mandato dalla Giunta Esecutiva, appositamente convocata per agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", nominando avvocati e procuratori alle liti;
- f) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", con successiva ratifica da parte del Comitato di Presidenza;
- g) può avvalersi di un Comitato di cui chiama a far parte, oltre ai Vice Presidenti, esponenti delle Associazioni costituenti, tecnici ed esperti di particolare competenza;
- h) può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti della Giunta Esecutiva, o ai Presidenti mandamentali, che a lui rispondono del proprio operato;
- i) sono compiti del Presidente, anche per quanto riguarda i mandamenti, l'apertura dei conti presso gli Istituti di Credito e gli uffici Postali;
- j) convoca l'Assemblea degli Eletti, la Giunta Esecutiva, il Comitato di Presidenza e, nel caso eccezionale di perdurante inosservanza della cadenza minima delle convocazioni da parte dei rispettivi Presidenti, i Consigli Provinciali di Gruppo e i Consigli Mandamentali;
- k) presiede l'Assemblea Generale, l'Assemblea degli Eletti, la Giunta Esecutiva, il Comitato di Presidenza e in caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente Vicario;
- l) nomina i componenti di eventuali commissioni tecniche e non;
- m) decide sul ricorso contro il rigetto della domanda di ammissione al socio ai sensi dell'art.8, comma 3;
- n) indice, su delibera della Giunta Esecutiva, le elezioni ai sensi del Titolo X;
- o) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Il Presidente può essere eletto fino ad un massimo di due mandati consecutivi, salvo deroga motivata da parte dell'Assemblea degli Eletti.

4. In caso di *vacatio* della carica di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla *vacatio*.

Art. 36 - Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario, scelto tra gli ex Presidenti, è nominato dall'Assemblea degli Eletti su proposta non obbligatoria della Giunta Esecutiva.

2. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli Eletti e della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto.

Art. 37 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n.88.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

Art. 38 - Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
 - b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA".
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 39 - Arbitri (Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie tra gli associati e "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", fra associati e la Giunta Esecutiva o i suoi membri, o liquidatori, ovvero tra questi ultimi e "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", sono devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Gorizia su domanda della parte più diligente, da notificarsi all'altro arbitro ed alla controparte nel termine di venti giorni.
2. Qualora, trascorsi venti giorni dalla nomina del primo arbitro, l'altra parte non avesse provveduto alla nomina del proprio arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Gorizia su richiesta della parte più diligente mediante ricorso ex art.810 c.p.c.
3. Il Collegio arbitrale si pronuncerà secondo equità, ex art.822 c.p.c. La decisione è insindacabile e senza alcuna formalità di procedura, come previsto dall'art.816, comma II, redigendo un lodo su bianco segno ad esso rilasciato dalle parti interessate con le quali le medesime si impegnano a considerare la determinazione cui gli arbitri perverranno come espressione della loro volontà da eseguirsi immediatamente e in tutta lealtà, rimossa ogni eccezione.
4. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 180 giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.
5. Al Collegio arbitrale si applicano, ove compatibili, le norme di cui agli artt.806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 40 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente e fa parte degli organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" nell'espletamento dei compiti ad essi demandati.
2. Il Direttore Generale:
 - a) coadiuva ed assiste il Presidente e gli organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" nell'espletamento dei loro compiti;
 - b) gli possono essere delegati, dal Presidente, i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti;
 - c) partecipa, con voto consultivo, ai lavori degli organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";
 - d) è responsabile del personale e degli Uffici, assicurando rispettivamente l'operatività e il loro regolare funzionamento e adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento ed organizzazione, rispondendone al Presidente e al Comitato di Presidenza;
 - e) sovrintende a tutti i servizi ed uffici "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", adottando tutti le disposizioni amministrative che ritiene necessarie per assicurarne il regolare funzionamento del quale ha la responsabilità;
 - f) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e del trattamento

giuridico - economico del personale;

g) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Presidenti di Mandamento e di Gruppo;

h) svolge funzioni istruttorie e di coordinamento dei lavori di eventuali Commissioni tecniche e non nominate dal Presidente di cui all'art.35, comma 2, lett.k).

TITOLO VII: PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 41 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da beni mobili, immobili, titoli e valori, che a qualsiasi titolo divengano proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA";

b) dalle somme acquisite al patrimonio o accantonate per qualsiasi titolo, fino a che non siano erogate.

Art. 42 – Entrate

1. Le entrate di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" sono costituite:

a) dalla quota associativa;

b) dagli interessi e rendite patrimoniali (canoni e affitti);

c) dai proventi derivanti da partecipazioni in società, enti ed altre organizzazioni;

d) da proventi vari, liberalità o somme riscosse a qualsiasi titolo.

Art. 43 - Rendiconto Economico e Finanziario

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno salvo impedimenti burocratici che ne ritardino la relativa chiusura.

2. Entro il mese di giugno successivo, fatte salve diverse scadenze imposte dalla legge, il bilancio consuntivo, proposto dalla Giunta Esecutiva e corredato dalle relazioni del Presidente "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" e del Collegio dei Revisori dei Conti è sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli Eletti.

3. L'Assemblea degli Eletti delibera sulla destinazione dell'avanzo e sulla copertura delle perdite.

4. E' comunque fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

5. La Giunta Esecutiva, invece, approva il bilancio preventivo per l'anno in corso che poi deve essere reso noto all'Assemblea degli Eletti in occasione dell'approvazione di cui ai commi precedenti.

TITOLO VIII: SCIoglIMENTO

Art. 44 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

2. Lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", deve essere deliberato dall'Assemblea Generale con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto a parteciparvi, tanto in prima che in seconda convocazione.

3. La stessa Assemblea di cui al comma precedente nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e dovrà disporre la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del comma seguente.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE

Art. 45 - Procedure straordinarie

1. Nell'ipotesi che negli organismi di cui agli artt.24, 25 e 27 vengano a crearsi situazioni organizzative in gravissimo contrasto con gli scopi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", e che da tali situazioni ne derivi nocumento per il funzionamento del Gruppo e del Mandamento oppure venga in

qualche modo lesa il prestigio dell'intera organizzazione, la Giunta Esecutiva delibera la gestione commissariale dell'organismo interessato secondo la seguente procedura:

- a) il Comitato di Presidenza svolge la fase istruttoria e la propone all'esame della Giunta Esecutiva corredata dal parere del Collegio dei Probiviri;
- b) con la delibera della Giunta Esecutiva si perviene sia alla gestione commissariale dell'Organismo interessato sia alla nomina di un Commissario Straordinario;
- c) l'intera procedura che decorre dalla prima riunione del Comitato di Presidenza in fase istruttoria fino alla designazione definitiva del Commissario Straordinario non può durare più di due mesi, oltrepassati i quali, il Commissario Straordinario verrà nominato dal Comitato di Presidenza, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la delibera della Giunta Esecutiva.

2. Con la nomina del Commissario Straordinario vengono temporaneamente sospese le funzioni del Consiglio interessato al procedimento.

3. Il Commissario Straordinario, entro quattro mesi dalla nomina, provvede:

- a) a svolgere tutti gli accertamenti necessari ed utili per chiarire i termini della vicenda con pieni poteri di accedere a qualsiasi tipo di documentazione e sentire persone ed organi interessati;
- b) a ripristinare, ove ricorrano le condizioni, nelle sue funzioni il Consiglio interessato;
- c) ad assumere le decisioni, in alternativa alla lett.b) precedente, di rimuovere dall'incarico in tutto o in parte i consiglieri dell'Organismo interessato ivi compresi Presidente e Vice Presidenti;
- d) nell'ipotesi di cui alla cui precedente lett.c), ad indire nuove elezioni parziali o totali nei confronti dell'Organo Interessato secondo le disposizioni previste per tale Organo dal presente Statuto.

4. A conclusione del suo mandato il Commissario Straordinario invia, al Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA", per informazione e documentazione, una relazione scritta contenente una descrizione sommaria dei fatti e delle notizie che hanno supportato le determinazioni assunte.

TITOLO X: DISPOSIZIONI ELETTORALI E FINALI

Art. 46 - Regole Elettorali Generali

1. Le elezioni si tengono ogni cinque anni e vengono indette dal Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" su delibera della Giunta Esecutiva che ne definisce le modalità almeno 90 giorni prima della scadenza di tutti gli organi.

2. Il Presidente nomina la Commissione Elettorale e ne definisce le prerogative; a tal fine:

- a) convoca la Giunta Esecutiva per la ratifica dei due componenti elettivi della Commissione Elettorale;
- b) convoca i componenti della Commissione Elettorale per la riunione di insediamento.

3. L'elezione dei componenti i Consigli Provinciali di Gruppo deve avvenire per iscritto, con voto segreto e tramite schede elettorali all'uopo predisposte secondo le modalità dell'art. 48.

4. L'elezione dei componenti dei Consigli Mandamentali, e degli altri organi statutari possono avvenire attraverso il procedimento del comma precedente oppure tramite Assemblea appositamente convocata.

5. Il Socio per poter detenere i diritti elettorali attivi e passivi deve rigorosamente essere in regola con i contributi associativi, come richiesto nell'art. 8 comune a tutti gli associati, e adeguata verifica poteri verrà effettuata dalla Commissione Elettorale.

6. I candidati devono presentare alla Commissione Elettorale le proprie candidature entro i trenta giorni antecedenti all'inizio delle sedute elettorali. Le candidature possono essere, anche, presentate all'interno di liste elettorali

7. La scadenza naturale delle cariche alla quale fa cenno il comma 1 in riferimento alla durata quinquennale prevista dall'art.19, comma 2, del presente Statuto, deve intendersi la scadenza che riguarda la generalità delle cariche e che coincide con la fine del quadriennio fissato per dar corso alla successiva consultazione.

8. La permanenza in una carica dura fino a quando non si verificano motivi di decadenza oppure fino a quando, per effetto delle consultazioni elettorali, non venga assunta la carica da un nuovo eletto.

Art. 47 - Sostituzione degli Eletti decaduti

1. Il Presidente ed i Vice Presidenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" e di tutti gli organi statutari in caso di decadenza sono sostituiti con nuove elezioni da parte dell'organo collegiale cui appartengono.

2. La sostituzione dei Consiglieri della Giunta Esecutiva, di Gruppo o di Mandamento avverrà chiamando alla carica il primo dei non eletti. In caso di parità di voti riportati dai candidati primi non eletti, assumerà la carica

chi rappresenta l'azienda con maggiore anzianità associativa.

3. Nell'ipotesi che non esistano soci votati non eletti, si procederà secondo le disposizioni dell'art.21 dello Statuto.

Art. 48 - Regole di votazione

1. L'espressione di voto deve avvenire a mezzo di una scheda fatta in modo da rispettare la segretezza di voto.

2. Le schede sono numerate progressivamente, vengono timbrate, con apposito sigillo predisposto per l'occasione e firmate da entrambi i componenti della Commissione Elettorale designati dalla giunta Esecutiva.

3. La vidimazione delle schede come descritta al comma precedente deve essere fatta sulla facciata che non viene adibita all'espressione del voto e la numerazione deve essere fatta autonomamente per ciascun Gruppo.

4. Devono essere predisposte tante schede vidimate quanti sono i soci elettori di ciascun Gruppo ai quali vengono inviate.

5. Le schede, predisposte ai sensi del comma precedente, devono essere inviate per posta agli elettori, nel caso di elezione in questo modo ai sensi dell'art.46, commi 3 e 4, unitamente alle istruzioni per la compilazione ed all'eventuale lista orientativa predisposta dalla Commissione Elettorale. Le schede devono essere restituite a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA" per posta su busta preaffrancata, con l'indirizzo prestampato e con l'indicazione del numero convenzionale attribuito al Gruppo, o all'eventuale organo da eleggere, in questione entro trenta giorni dall'invio effettivo. La Commissione Elettorale deciderà inappellabilmente della tardiva restituzione.

6. Ai fini dell'espressione del voto le liste dei soci, distinte per Gruppo e per Mandamento, saranno a disposizione degli elettori per la consultazione sia negli uffici della Sede di Gorizia che negli uffici mandamentali. Su ciascuna scheda potrà essere votato un numero di nominativi pari al numero dei Consiglieri che dovranno essere eletti. Nel caso in cui su una scheda sia espresso un numero di preferenze maggiore di quello attribuito secondo l'attribuzione disciplinata dal presente Statuto, saranno considerate nulle le preferenze che, nella numerazione progressiva dei nominativi votati, supereranno il numero massimo di preferenze ammesso. Le buste che contengono le schede restituite nei termini dagli elettori saranno aperte dalla Commissione Elettorale riunitasi per le operazioni di scrutinio.

7. Devono partecipare alle riunioni della Commissione Elettorale durante le operazioni di scrutinio:

a) i due componenti designati dalla Giunta Esecutiva;

b) il Direttore generale;

c) il funzionario nominato dal Presidente che fungerà anche da segretario della Commissione Elettorale per tutta la durata delle consultazioni.

8. Le schede utilizzate per le votazioni saranno conservate per sei mesi a decorrere dall'elezione del Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di GORIZIA". Le suddette schede unitamente a quelle non utilizzate verranno distrutte facendone cenno nei verbali della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale redige e sottoscrive sintetici verbali riguardanti:

a) gli scrutini;

b) la vidimazione;

c) l'invio delle schede nel caso di votazione per iscritto;

d) tutte le operazioni per le quali riterrà opportuna la trascrizione a verbale.

I verbali verranno conservati fino all'esaurimento della procedura di consultazione per il rinnovo delle cariche sociali successiva a quella cui si riferiscono e quindi verranno distrutti facendone cenno nei verbali correnti della Commissione Elettorale.

Art. 49 – Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.